



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE SEMPLIFICATE**

Approvato con decreto del Presidente n. 123/52528 del 9 settembre 2021;  
in vigore dal 9 settembre 2021.

# INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	pag.	1
Art. 2 - Norme generali .....	"	1
Art. 3 - Tipologie di selezione .....	"	1
Art. 4 - Preselezione per titoli per i profili ad elevata specializzazione tecnica	"	2
Art. 5 - Valutazione dei titoli ai fini della graduatoria finale di merito .....	"	4
Art. 6 - Disposizioni finali .....	"	4

Art. 1  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive in conformità all'art. 10, Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (c.d. Decreto Covid), nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto e del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure selettive per il reclutamento di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e del personale dirigenziale a tempo indeterminato con accesso dall'esterno. Le ulteriori procedure selettive sono disciplinate dalla vigente normativa e dagli atti regolamentari dell'Ente.

Art. 2  
**Norme generali**

1. Le selezioni pubbliche sono indette sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle condizioni di legge.
2. Le selezioni pubbliche si conformano ai principi di merito, imparzialità, trasparenza, opportunità, economicità, celerità di espletamento e pari opportunità fra i generi, ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati informatici e digitali, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Art. 3  
**Tipologie di selezione**

1. Le selezioni pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale, si svolgono nelle seguenti modalità:
  - a. **Per soli esami:** per le categorie A e B, prevedono una prova pratica e una prova orale; per le categorie B3, C e D, prevedono una prova scritta e una prova orale. Ciascuna prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30;
  - b. **Per soli titoli:** prevedono la sola valutazione dei titoli specificati nell'avviso di selezione, secondo quanto previsto nell'art. 5 e la valutazione stabilita nel medesimo avviso di selezione;
  - c. **Per titoli ed esami:** prevedono, oltre alle prove scritte e orali:
    - i. Esclusivamente per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica: una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni messe a selezione, ai fini dell'ammissione alle successive fasi selettive (preselezione per titoli). In questo caso la Commissione procede al loro esame attribuendo un punteggio che non concorre alla formazione del punteggio finale, secondo quanto previsto dall'art. 4;

- ii. Una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale complessivo in misura non superiore ad un quinto di esso, ovvero 15/30, secondo quanto previsto nell'art.5.
2. Le prove d'esame devono essere dirette a valutare non soltanto la preparazione, ma anche le attitudini e le competenze dei candidati, in modo tale da verificare le capacità degli stessi di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici.
  3. Le materie d'esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo oggetto di selezione, incluso l'accertamento delle competenze linguistiche e di quelle informatiche, che è oggetto di valutazione, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso.
  4. Le selezioni pubbliche per il reclutamento di personale dirigenziale, si svolgono per titoli ed esami, secondo la normativa legale vigente e il presente regolamento in quanto compatibile.

#### Art. 4

#### Preselezione per titoli per i profili di elevata specializzazione tecnica

1. I profili ad elevata specializzazione tecnica afferiscono a posti di categoria giuridica D e posti con qualifica dirigenziale.
2. Fermo restando il possesso, quale requisito di accesso alla selezione pubblica, di titoli abilitanti alla professione, per titoli legalmente riconosciuti ai fini della preselezione, si intendono i titoli di studio aventi valore legale e precisamente i titoli rilasciati dagli istituti scolastici di secondo grado, dalle università e dalle scuole di specializzazione istituite presso le università:

<b>Titoli legalmente riconosciuti</b>			
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Titolo di studio</b>	<b>Livello EQF</b>	<b>Titolo accademico</b>
D.M. 270/2004 - art. 3, co. 1, lett. a)	Laurea - 3 anni, 180 CFU	EQF 6	Dottore
D.M. 270/2004 - art. 3, co. 1, lett. b)	Laurea magistrale - 2 anni, 120 CFU	EQF 7	Dottore magistrale
	Laurea magistrale a ciclo unico - 5/6 anni, 300/360 CFU		
D.M. 270/2004 - art. 3, co. 2	Dottorato di ricerca - minimo 3 anni	EQF 8	Dottore di ricerca
D.M. 270/2004 - art. 3, co. 3	Diploma di specializzazione - da 2 a 6 anni	EQF 8	Specialista

3. Non sono considerati titoli di studio legalmente riconosciuti ai fini del presente articolo, i cosiddetti “master” di 1° e 2° livello (accessibili rispettivamente con la laurea e la laurea magistrale) in quanto il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università.
4. Ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, la Commissione procede all’esame dei titoli legalmente riconosciuti, secondo le tabelle di seguito esposte e quanto previsto dal comma 5:

<b>Profili professionali di categoria D - massimo punti 5</b>		
Voto conseguito nel titolo utilizzato per l'ammissione al concorso	Laurea di primo livello	Laurea magistrale (LM) anche a ciclo unico/specialistica (LS) Diploma di laurea (v.o.), quale titolo assorbente
110/110 ed eventuale lode	4	4,4
da 100 a 109	3,4	3,8
da 90 a 99	2,8	3,2
da 80 a 89	2,2	2,6
da 70 a 79	1,6	2
da 60 a 69	1	1,4
Dottorato di ricerca/diploma di specializzazione	0	0,6

<b>Personale con qualifica dirigenziale - massimo punti 5</b>	
Voto conseguito nel titolo utilizzato per l'ammissione al concorso	Laurea magistrale (LM) anche a ciclo unico/specialistica (LS) Diploma di laurea (v.o.)
110/110 ed eventuale lode	4
da 100 a 109	3,4
da 90 a 99	2,8
da 80 a 89	2,2
da 70 a 79	1,6
da 60 a 69	1
Dottorato di ricerca/diploma di specializzazione	1

5. In caso di possesso di ulteriori diplomi di laurea, rispetto a quello utilizzato per l’ammissione al concorso, viene assegnato 1 (un) punto per ogni diploma di laurea conseguito fino a un massimo di 2 (due) punti.
6. Il bando di concorso individua il numero massimo di candidati ammessi alla procedura selettiva. Qualora all’ultimo posto si verificano situazioni di pari merito, tutti gli interessati sono ammessi alle successive fasi concorsuali.

## Art. 5

### Valutazione dei titoli ai fini della graduatoria finale di merito

1. Nei concorsi per soli titoli, nonché nei concorsi per titoli ed esami:
  - a. l'Amministrazione individua nel bando di concorso le tipologie di titoli richiesti per i profili messi a concorso;
  - b. i titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere;
  - c. la scelta dei titoli non deve risultare discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio, esperienza professionale e gli altri titoli. Il bando può prevedere un limite al numero massimo dei titoli di servizio, dell'esperienza professionale maturata e delle pubblicazioni.
2. A norma dell'art. 10, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 44/2021, i titoli individuabili dal bando di concorso sono i seguenti:
  - a. esperienza professionale maturata;
  - b. titoli di servizio;
  - c. titolo di studio legalmente riconosciuto di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione;
  - d. corsi di specializzazione e/o corsi di perfezionamento universitari (Master di I o II livello) con attestato finale di partecipazione (o eventuale superamento del corso);
  - e. dottorati di ricerca, richiesti per l'accesso a profili particolarmente qualificati o specialistici;
  - f. abilitazioni e certificazioni, ulteriori rispetto a quello eventualmente richiesto quale requisito di accesso (ad es. iscrizione albo avvocati);
  - g. pubblicazioni.
3. Si considerano esperienze professionali le attività lavorative già svolte che abbiano attinenza con le funzioni relative al posto da ricoprire.
4. Si considerano titoli di servizio le attività lavorative già svolte presso la stessa o altre amministrazioni pubbliche nel profilo previsto o che abbiano attinenza con le funzioni relative al posto da ricoprire.
5. Con specifico riferimento alle pubblicazioni, la valutazione delle stesse deve essere effettuata in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'apporto individuale, alla data di pubblicazione, all'importanza della rivista, al grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire.
6. Nel caso di selezione pubblica per titoli ed esami, la valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima dello svolgimento della prova orale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal bando di concorso.

## Art. 6

### Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme legali e regolamentari vigenti.